COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ordinanza del Sindaco

ORDINANZA N. 29 del 03/12/2025

OGGETTO: QUALITÀ DELL?ARIA AMBIENTE INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL?ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 03 dicembre 2025- 08 dicembre 2025.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

IL SINDACO

PREMESSO CHE la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2024 con la quale è stato approvato il PAC del Comune di Ponte Buggianese che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

CONSIDERATO CHE il PAC prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.2023 avente ad oggetto *L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016"* che prevede, nelle "linee guida per la predisposizione dei PAC", per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, in caso di raggiungimento dell'I.C.Q.A. pari a 2, l'adozione di misure di limitazione alla circolazione veicolare da adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 03.12.2025 da ARPAT con la quale è stato comunicato che:
"...in data 02.12.2025 nell'area 'Piana lucchese' si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del ***valore 2*** *all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria secondo quanto previsto dalla Delibera n.228 del 0*6-03-2023 *in quanto:*

- *Sono stati rilevati 4 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni.*
- *Si prevedono 3 giorni con condizioni meteo critiche.*
- ***Il livello dell' ICQA determinato è 2.***

  ....."

PRESO ATTO che in data 02.12.2025 sul sito dell'ARPAT "PM10 - Valutazione indice ICQA secondo la DGRT 228/2023 nelle Aree di superamento" risulta che il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

(ICQA) è uguale a 2;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 μg/m3, oltre il limite dei 40 μg/m3 come media annuale per il materiale particolato PM10;

RILEVATO CHE ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO CHE ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 23 del 20.10.2025 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2025 - 31 marzo 2026 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "*3 stelle*" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90

O R D I N A

Per il periodo 03.12.2025 – 08.12.2025 per una durata di cinque (5) giorni consecutivi:

il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 - 18,30 con valenza nei centri abitati di tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Trasporto persone	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie M1, M2, M3 secondo definizione da Codice della Strada

Trasporto merci	
Euro zero, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 Diesel	Categorie N1, N2, N3 secondo definizione da Codice della Strada

Ciclomotori e Motocicli	
Euro zero, Euro 1, Euro 2	Categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 secondo definizione da Codice della Strada

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:
1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

AVVERTE

l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 e per quanto applicabili i commi 13 e 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;

I N F O R M A

Che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, l' Ing. Gentili Selena, Responsabile dell' Area4 Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente;

DISPONE

- di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti- inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
- la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Provincia di Pistoia, Arpat Dipartimento di Pistoia, ASL Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica, Prefettura, Soc. Autolinee Toscane S.p.A..

DÀ ATTO

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Ponte Buggianese, 03/12/2025

Sindaco

Tesi Nicola

Alla Polizia Municipale
A Regione Toscana, Settore Energia- Tutela della Qualità dell'Aria
Alla Provincia di Pistoia
Ad Arpat, Dipartimento di Pistoia
Ad ASL Toscana Centro, Servizio Igiene e sanità Pubblica
Alla Prefettura
Alla Società Autolinee Toscane S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.